



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 113
del 27/06/2024

OGGETTO:

DELIBERA DI G.C. N. 210 del 19/12/2023 avente ad oggetto: Approvazione del regolamento per la disciplina delle procedure transitorie comparative per le progressioni tra le aree, anche denominate progressioni verticali, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021 (progressioni ordinarie) ex art. 15 CCNL, nonche' ai sensi dell'art. 13, commi 6,7 e 8 del medesimo CCNL (progressioni straordinarie) - modifica allegato A) e B)

L'anno duemilaventiquattro addì ventisette del mese di giugno nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 12:40, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 12:40 il Presidente apre i lavori e richiede alla Dott.ssa Francesca STELLA SEGRETARIO GENERALE, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
CONIO Arch. MARIO - Sindaco	Sì
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco	Sì
DUMARTE BARBARA - Assessore	Sì
NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore	No
CANE LAURA - Assessore	Sì
FICHERA MANUEL - Assessore	No
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	2

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. CONIO Arch. MARIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Taggia. Responsabile Procedimento: LUCIANA MAVRICI (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione di G.C. 210 del 19/12/2023 con la quale si approvava il testo del regolamento disciplinante le progressioni verticali, sia ai sensi dell'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/200, come modificato dal D.L. 80/2021, convertito con L. N. 113/2021 (progressioni ordinarie) ex art. 15 CCNL, nonché ai sensi dell'art. 13, cc. 6-7-8, CCNL 16 novembre 2022 (progressioni straordinarie);

Letto l'art. 52 comma 1 bis del Dlgs 165/2001:

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.”

Appurato che da una verifica del testo è stato rilevato che per un mero refuso di battitura, l'allegato A nella parte in cui individua i “Criteri di valutazione per le progressioni verticali straordinarie ex art. 13 CCNL comma 6 Funzioni Locali 2019/21” riporta tra i diversi criteri anche “i procedimenti disciplinari” ed in particolare la seguente frase:

“se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura”

Constatato altresì che è stato rilevato anche all'interno dell'Allegato B, per un mero refuso di battitura, un errore nella parte in cui individua i Criteri di valutazione per le progressioni verticali ordinarie ex art. 15 CCNL Funzioni Locali 2019/21”, il quale riporta tra i diversi criteri anche “i procedimenti disciplinari” disponendo l'esclusione del dipendente in caso di comminazione di sanzione disciplinare, in contrasto con il dettato normativo;

Verificato infatti che l'art. 15 del CCNL 2019/2021, che regola le progressioni tra aree c.d. ordinarie, include fra i criteri oggetto di comparazione (e non quale condizione di ammissione) l'assenza di assenze di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;

Dato atto che della modifica proposta sono state informate le OO.SS. durante l'incontro di delegazione trattante del giorno 30 maggio 2024;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a modificare quanto previsto sia nell'allegato A) che nell'allegato B) del sopra citato regolamento eliminando la frase: “se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione il dipendente viene definitivamente

escluso della procedura”, così come meglio riportato nel file allegato Sub. 1, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria – Personale e Organizzazione ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi e del parere favorevole contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. di modificare l’allegato A e l’allegato B al regolamento per le progressioni tra le aree, così come da allegato sub. 1 al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line e sul link Amministrazione trasparente.
3. di comunicare l’adozione della presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
 - con successiva unanime votazione
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del richiamato D.Lgs. n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
CONIO Arch. MARIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca STELLA

firmato digitalmente